Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2018, n. 42-7743

Istituzione e avvio di un programma di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilita' sostenibile nel settore delle micro, piccole e medie imprese attraverso il rinnovo dei veicoli ad uso commerciale N1 e N2 - definizione dei criteri e modalita' di gestione.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" stabilisce che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento, per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico" ha già previsto, nell'ambito del Piano regionale di qualità dell'aria, la predisposizione e attuazione di piani stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento tra cui la mobilità e i trasporti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

la Commissione Europea ha, inoltre, avviato una nuova procedura pre-contenziosa (caso EU Pilot 4915/13/ENVI), in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano;

nel corso del 2017 sono state altresì avviate dalla Commissione Europea due procedure di infrazione per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM10, ormai pervenute ad una fase avanzata. In particolare, presso le zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina" si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell'aria del PM10 e del biossido di azoto;

molti dei superamenti, oggetto di tale procedura di infrazione, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, che presenta condizioni orografiche e meteoclimatiche (scarsità dei venti, frequenti fenomeni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, quali PM10, ossidi di azoto (NOx) e ammoniaca (NH3). In particolare, gli ultimi due inquinanti (NOx e NH3) concorrono alla formazione di PM10 secondario;

al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, in data 09 giugno 2017 a Bologna, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di

misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", il cui schema era stato precedentemente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono state approvate le "Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 09 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 88/2009". Con tale deliberazione sono stati approvati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti nonché le misure temporanee da applicare, l'elenco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e l'elenco delle prime misure strutturali;

con la determinazione dirigenziale del Settore Emissioni e Rischi Ambientali n. 463/A1602A del 31 ottobre 2017, sono stati approvati il protocollo operativo per l'attuazione delle misure temporanee omogenee e gli schemi di ordinanza tipo per le misure temporanee e strutturali; lo schema di ordinanza tipo per le misure temporanee e strutturali è stato successivamente rivisto con deliberazione della Giunta regionale n. 57-7628 del 28 settembre 2018;

in attuazione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017 e al fine di supportare le misure strutturali relative alla limitazione della circolazione, con decreto n. 221 del 30/08/2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato istituito il "Programma di cofinanziamento degli interventi per la sostituzione di autovetture e veicoli commerciali inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale" e sono stati destinati a tale scopo 2.000.000,00 di euro a favore di Regione Piemonte;

con successivo decreto direttoriale RINDEC – 2017 – 0000139 del 21/09/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato autorizzato l'impegno di 2.000.000,00 di euro a favore di Regione Piemonte per l'attuazione del suddetto Programma;

in particolare, nelle premesse del citato decreto direttoriale è previsto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà al trasferimento delle risorse a favore delle Regioni beneficiarie una volta che queste abbiano deliberato lo stanziamento di risorse regionali di pari importo, l'istituzione del Programma regionale di contributi, e definirà, con successivo provvedimento direttoriale, le modalità di rendicontazione e i benefici ambientali conseguenti.

Preso atto che le Regioni, nell'ambito delle riunioni di coordinamento delle regioni del Bacino Padano per l'applicazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", hanno ritenuto di adottare criteri comuni per l'attuazione del programma di finanziamento al fine di massimizzare l'effetto dell'intervento per contrastare le emissioni di inquinanti per la qualità dell'aria.

Visto che tali criteri prevedono, in particolare, di destinare gli incentivi alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2 elettrici, ibridi benzina/elettrico e GPL esclusivo e metano esclusivo, previa radiazione dal pubblico registro automobilistico, di promuovere accordi con i costruttori di veicoli commerciali al fine di massimizzare l'efficacia del programma e di ammettere i finanziamenti in leasing.

Evidenziato che le Regioni del Bacino Padano hanno ritenuto inoltre di condizionare il finanziamento alla rottamazione del veicolo, anziché alla sua radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico -PRA-, prendendo così atto della sentenza del TAR Lazio del 7 settembre 2017, n. 9624 che ha annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 19 luglio 2016 individuando

l'esportazione definitiva come elemento in contrasto con il regolamento 651/2014/UE (Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno) e visto che lo "spostamento oltre confine dell'Ue" delle emissioni di gas serra non comporta alcun benefico effetto ambientale.

Ritenuto necessario, alla luce delle risorse a disposizione e della numerosità del parco veicolare piemontese nonché delle esigenze specifiche del tessuto produttivo, incentivare prioritariamente:

- la rottamazione dei veicoli commerciali benzina fino ad euro 1 incluso, benzina bifuel (benzina/metano e benzina GPL) fino a euro 1 incluso e diesel fino ad euro 4/IV incluso, attraverso la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;
- la conversione dei veicoli commerciali (N1 o N2) per trasporti specifici e a uso speciale³ (vedasi allegato) in veicoli dotati di sistemi di trazione che utilizzano esclusivamente combustibili diversi dal gasolio.

Considerate le importanti misure restrittive alla circolazione dei veicoli adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, volte a dare attuazione sul territorio piemontese dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, la Regione ritiene necessario istituire il "Programma regionale di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle MPMI attraverso il rinnovo dei veicoli ad uso commerciale N1 e N2" (di seguito Programma) e assicurare la copertura finanziaria a completamento di quanto impegnato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare nella misura massima possibile stanziando quindi 2 milioni di euro.

La copertura finanziaria del Programma risulta essere assicurata come segue:

- euro 2.000.000,00 di risorse statali già assegnate ed impegnate a favore della Regione, a valere su un capitolo di nuova istituzione, che saranno trasferite a favore di Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della presente deliberazione che istituisce il Programma e della definizione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare, delle modalità di rendicontazione e dei benefici ambientali conseguenti;
- euro 1.800.000,00 di risorse regionali a valere sul capitolo 270475 per la concessione di contributi ad imprese per la sostituzione di veicoli inquinanti derivanti dal Programma;
- fino a un massimo di euro 200.000,00 di risorse regionali a valere su un capitolo di nuova istituzione per la gestione della concessione di contributi ad imprese per la sostituzione di veicoli inquinanti derivanti dal Programma.

Si rileva che dette assegnazioni si aggiungono ad altre azioni già avviate dalla Regione, come quelle previste con i bandi finanziati con fondi POR FESR 2014-2020 per l'accesso al credito agevolato comprendenti anche interventi di sostituzione di veicoli commerciali destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni, per un valore complessivo superiore a 20 milioni di euro.

Considerato che le gravi problematiche ambientali sottese e le conseguenti limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalla dgr n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, rendono necessario procedere celermente alla pubblicazione del bando, alla individuazione dei beneficiari e alla successiva erogazione del contributo al fine di compensare, anche solo parzialmente le ricadute negative sull'economia e sul territorio.

Rilevato altresì che Regione Piemonte è interessata a promuovere forme di collaborazione con altri Enti con l'intento di individuare soluzioni e tematiche di prevalente interesse pubblico e di razionalizzare le risorse finanziarie.

Considerato che la strategicità dell'intervento per il Sistema Piemonte impone di ricercare la cooperazione di altri partner istituzionali che condividono la finalità dell'azione regionale, nell'ottica del conseguimento di obiettivi e finalità pubbliche comuni e di ottimizzazione degli interventi che possano essere efficaci e tempestivi nel perseguire il sostegno del settore delle MPMI, cui è rivolto l'intervento in oggetto.

Verificato in tal senso che:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" all'articolo 2, comma 2 prevede tra le funzioni delle Camere di Commercio singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, anche quella relativa a "competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali" (lettera d ter);
- il successivo articolo 6 prevede che "le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti";
- l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 annovera tra le amministrazioni pubbliche anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni (Camere di Commercio);
- Unioncamere Piemonte è l'associazione tra le Camere di Commercio del Piemonte, con sede in Torino, costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 580/1993, che opera esclusivamente sul territorio regionale e non persegue scopo di lucro;
- la missione di Unioncamere Piemonte è quella di promuovere e realizzare iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del territorio regionale, assicurando supporto e coordinamento alle attività istituzionali delle Camere di Commercio presenti sul territorio;
- per realizzare la propria missione, Unioncamere Piemonte opera su due fronti complementari, uno di servizio e supporto alle Camere di Commercio associate, e uno istituzionale e di rappresentanza del sistema camerale verso il mondo esterno e il territorio regionale in particolare,
- la rete delle Camere di Commercio operanti sul territorio piemontese e Unioncamere Piemonte costituiscono un punto di riferimento prioritario attraverso il quale si sviluppano, oltre ai servizi informativi, le azioni di carattere promozionale, di assistenza e di accompagnamento utili per raggiungere il sistema delle imprese;
- la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte collaborano stabilmente in diverse aree di intervento mediante accordi, protocolli d'intesa, convenzioni, con una modalità sempre più integrata e comune sul territorio;

- è interesse di Unioncamere Piemonte supportare il sistema delle MPMI, diffondere e promuovere la conoscenza sul territorio del bando di finanziamento per la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale per perseguire gli obbiettivi di ciascuna camera di commercio ed in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lettera d ter della L. 580 del 1993 e nel contempo è interesse della Regione avvalersi dell'esperienza del sistema camerale nell'interfaccia con le imprese commerciali e in particolare della piattaforma digitale in uso al fine di favorire e semplificare la presentazione delle domande, l'istruttoria e l'erogazione dei finanziamenti.

Visto che l'articolo 15 della legge 241/1990 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 50/2016 (Codice degli appalti) che, in attuazione della direttiva 24/2014/UE, stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni pubbliche debba prevedere la realizzazione di interessi pubblici comuni fra le parti, la reale divisione di compiti e responsabilità e la presenza di movimenti finanziari configurabili come ristoro delle spese sostenute.

Richiamate a tal fine la determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7 e la deliberazione del 31 maggio 2017, n. 567 che, avuto riguardo alle suddette norme, stabiliscono le condizioni per la compatibilità degli accordi tra pubbliche amministrazioni con il diritto dei contratti pubblici:

- lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti e le condizioni per avviare una collaborazione istituzionale con Unioncamere Piemonte ai sensi del citato articolo 15 della legge 241/1990 per l'attuazione del Programma di incentivazione per l'acquisto di veicoli commerciali innovativi meno inquinanti a favore delle MPMI e considerata anche la sua strategicità per quanto sopra dettagliato.

Considerato, a tal fine, necessario fissare i criteri per l'attuazione dell'iniziativa, di cui all'Allegato A della presente deliberazione.

Evidenziato che la gestione della misura di incentivazione deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al decreto ministeriale 115/2017.

Ritenuto infine di prevedere che la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013, non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente e che non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato A con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili.

Per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, ivi compresa la stipulazione della collaborazione istituzionale con Unioncamere Piemonte, si rinvia alla competenza

della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e del Settore Emissioni e rischi ambientali che procederanno all'adozione degli atti amministrativi necessari.

Tanto premesso, stabilito di:

- istituire il "Programma regionale di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle MPMI attraverso il rinnovo dei veicoli ad uso commerciale N1 e N2", i cui criteri di attuazione sono definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- prevedere per la realizzazione del Programma una dotazione finanziaria complessiva di euro 4.000.000,00 nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, di cui euro 3.800.000,00 per la concessione di contributi ad imprese private ed euro 200.000,00 per spese di gestione del bando; dei 4.000.000,00 di euro, 2.000.000,00 di euro saranno iscritti su un capitolo di fondi statali di nuova istituzione ed euro 2.000.000,00 a valere sui fondi regionali, di cui euro 1.800.000,00 per spese d'investimento ed euro 200.000,00 su spese correnti;
- di avviare una collaborazione istituzionale, nel rispetto dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 50/2016, con Unioncamere Piemonte, demandando alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio l'approvazione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l'individuazione della quota di compartecipazione alle spese di gestione dell'accordo per cui si prevede una spesa massima di euro 200.000,00.

Vista la Direttiva Europea 2008/50CE;

visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

visto l'articolo 15 della legge 241/1990, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

visto il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto:

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 58-6057 del 01 dicembre 2017;

visto il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

visto l'articolo 34 d.lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

vista la l.r. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

preso atto della D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte";

visto l'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

La Giunta regionale unanime,

delibera

- di istituire e dare avvio al "Programma regionale di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle micro, piccole e medie imprese attraverso il rinnovo dei veicoli commerciali N1 e N2", di seguito Programma a favore delle MPMI per un ammontare complessivo di risorse pari ad euro 4.000.000,00, nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento;
- di stabilire che il rinnovo dei veicoli commerciali si attua attraverso l'acquisto di veicoli N1 e N2 innovativi meno inquinanti previa rottamazione dei veicoli commerciali benzina fino a euro 1 incluso, benzina bifuel (benzina/metano e benzina /GPL) fino a euro 1 incluso, diesel fino ad euro 4 incluso e la conversione dei veicoli commerciali (N1 o N2) per trasporti specifici e a uso speciale³ in veicoli dotati di sistemi di trazione che utilizzano esclusivamente combustibili diversi dal gasolio;
- di approvare l'Allegato A "Contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle MPMI attraverso il rinnovo dei veicoli commerciali N1 e N2 Criteri per l'attuazione del bando", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere che i provvedimenti attuativi degli interventi di cui all'Allegato A siano attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "deminimis") e 6 (controlli) del sopra richiamato Regolamento (UE);
- di avviare, per le motivazioni in premessa, una collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 tra la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per l'attuazione del Programma;
- di promuovere accordi con i costruttori dei veicoli commerciali, attraverso le relative associazioni di categoria, al fine di massimizzare l'efficacia e la diffusione sul territorio del Programma, anche attraverso la sottoscrizione di un accordo;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio l'approvazione di tutti gli atti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la stipulazione della collaborazione istituzionale nel rispetto dei criteri di cui alla presente deliberazione;
- di assicurare la copertura finanziaria del Programma come segue:

- euro 2.000.000,00 di risorse statali già assegnate ed impegnate a favore della Regione, a valere su un capitolo di nuova istituzione, che saranno trasferite a favore di Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della presente deliberazione che istituisce il Programma e della definizione, da parte del Ministero dell'Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e del Mare, delle modalità di rendicontazione e dei benefici ambientali conseguenti;
- euro 1.800.000,00 di risorse regionali a valere sul capitolo 270475 per la concessione di contributi ad imprese per la sostituzione di veicoli inquinanti derivanti dal Programma;
- euro 200.000,00 di risorse regionali massime a valere su un capitolo di nuova istituzione per la compartecipazione alle spese di gestione del Programma;
- di dare atto che sulla base delle eventuali ulteriori disponibilità finanziarie del Bilancio regionale, anche di provenienza statale, la dotazione finanziaria del Programma potrà essere incrementata con successive deliberazioni.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013.

(omissis)

Allegato

Titolo	Programma di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle micro, piccole e medie imprese attraverso il rinnovo dei veicoli commerciali N1 e N2 - Criteri per l'attuazione del bando				
Finalità	L'intervento è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese¹ aventi unità locale operativa in Piemonte in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la rottamazione di un veicolo commerciale (N1 o N2²) con conseguente acquisto di un nuovo veicolo commerciale (N1 o N2) a basso impatto ambientale, ai fini del miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell'aria. Allo stesso fine si incentiva la conversione di veicoli commerciali (N1 o N2) per trasporti specifici e a uso speciale³ in veicoli dotati di sistemi di trazione che utilizzano esclusivamente combustibili diversi dal gasolio; non sono ammesse le conversioni di tipo dual fuel (uso contemporaneo di due combustibili).				
	L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione previsti con la dgr 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con la dgr 57-7628 del 28 settembre 2018.				
	Sostenere i veicoli a basso impatto ambientale rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista industriale per l'implementazione, lo sviluppo e la produzione di tali veicoli e dei relativi componenti per posizionare il settore del mercato automobilistico in un'alternativa tecnologica, chiave per il futuro del settore.				
	NOTE 1 MPMI individuate secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014. 2 Definiti ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). 3 Veicoli commerciali per per trasporti specifici e a uso speciale come definiti all'art. 54, c. 1, lett. g) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) e classificati all'art. 203 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - DPR 16 dicembre 1992, n. 495.				
Soggetti beneficiari / Requisiti soggettivi	Micro, Piccole e Medie Imprese (denominate nel seguito MPMI) aventi unità locale operativa in Piemonte.				
	 Sono escluse dalla partecipazione al Bando: le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; le imprese di trasporto in conto terzi, secondo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, iscritti al relativo albo. 				

Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di veicoli commerciali N1 o N2, utilizzati per il trasporto in conto proprio, elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In³), metano esclusivo e GPL esclusivo, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/gpl). previa rottamazione di un veicolo commerciale N1 o N2 trasporto in conto proprio benzina fino ad euro 1/I incluso, ibridi benzina (benzina/metano o benzina/GPL) fino a euro 1/I incluso e diesel fino ad euro 4/IV incluso. Sono inoltre ammesse le spese di conversione di veicoli commerciali per trasporti specifici e a uso speciale N1 e N2 in veicoli dotati di sistemi di trazione che utilizzano esclusivamente combustibili diversi dal gasolio quali: - elettrico Interventi - metano ammissibili - GNI - GPL - bifuel benzina (benzina/metano e benzina/GPL). Ciascuna impresa può presentare fino a due domande di contributo a valere sul Bando, a fronte di due veicoli commerciali rottamati o convertiti NOTA ³ Con funzionamento ibrido multimodale come definito dal Decreto-Legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n.134, al capo IV-bis "Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive" (definizioni di cui all'art.17-bis). La dotazione finanziaria complessiva destinata al Programma ammonta a € 4.000.000,00. Dotazione finanziaria Per la conversione dei veicoli sono destinate risorse per un ammontare fino al 20% della dotazione finanziaria complessiva. € 2.000.000,00 a valere su un capitolo di fondi statali di nuova istituzione Fonte di € 1.800.000,00 a valere sul capitolo 270475 finanziamento fino a un massimo di € 200.000,00 a valere su un capitolo di fondi regionali di nuova istituzione per la compartecipazione alle spese di gestione del Programma. Tipologia ed entità dell'agevolazione L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alla massa e all'alimentazione del veicolo e limitatamente alla gamma di veicoli N1 e N2 secondo la tabella

	seguente:						
		1 - <1,5 t	1,5 - 2,5 t	>2,5 -< 4	4 – 7 t	>7<12t	
	ELETTRICO PURO	€ 6.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 10.000	
	IBRIDO (Full Hybrid o Hybrid Plug In) METANO (MONO E BIFUEL) GPL (MONO E BIFUEL)	€ 4.000	€ 5.000	€ 6.000	€ 7.000	€ 8.000	
	CONVERSIONE VEICOLI IN VEICOLI BIFUEL (BENZINA/ METANO O BENZINA/GPL)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	
	CONVERSIONE VEICOLI IN VEICOLI METANO ESCLUSIVO, GPL ESCLUSIVO, GNL ESCLUSIVO, ELETTRICO)	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	
Gli aiuti alle MPMI sono concessi sulla base del Regolame 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artic 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli minimis".							
Regime di aiuto	Non è ammissibile il cumulo.						
	Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso potrà essere concesso fino al raggiungimento del massimale.						
Spese ammissibili	Sono ammesse a contributo le spese al netto dell'IVA. I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia nel caso di nuovo acquisto. La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive al 20 ottobre 2017.						
	Nel caso di leasing finanziario, sono ammesse le spese fatturate e quietanzate dal fornitore dei beni alla società di leasing. Al fine di poter beneficiare del contributo, l'impresa utilizzatrice deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, che deve essere stipulato in data successiva al 20/10/2017, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine del leasing finanziario, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Per le sostituzioni effettuate prima dell'entrata in vigore dei blocchi del traffico (1/10/2018) la data di rottamazione dev'essere precedente a tale data e successiva al 20/10/2017.						
		0/2018 il certificato na data successiva giorni.					

La data dei lavori di conversione e della relativa fattura devono essere successive alla data di pubblicazione del bando.

Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando da parte di Regione Piemonte, entro novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.

Il bando resterà aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque non oltre 12 mesi.

Tipologia della procedura

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una "procedura valutativa a sportello", in finestre temporali stabilite nel bando.

Ogni procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e di una fase di istruttoria tecnica dell'intervento inerente tutte le richieste di contributo pervenute nelle finestre temporali stabilite dal bando.

La valutazione è effettuata da Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, anche tramite le Camere di Commercio, secondo le modalità stabilite in una convenzione ex L.241/90, art. 15 che sarà oggetto di un successivo provvedimento regionale da approvare entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione. La convenzione disciplinerà anche gli impegni e gli adempimenti delle parti nonché le modalità di trasferimento delle risorse.

Le modalità di trasmissione delle domande di contributo e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione, trasparenza e di semplificazione amministrativa.

La piattaforma utilizzata sarà webtelemaco.infocamere.it, portale utilizzato, a livello nazionale, dalle imprese per i propri adempimenti amministrativi legati al Registro delle Imprese. Questa piattaforma consente all'impresa, inoltre, di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica.

Le modalità di presentazione delle istanze saranno disciplinate nel bando.

Presentazione delle domande

Per la presentazione della domanda l'impresa deve produrre la seguente documentazione:

- in caso di nuovo acquisto, anche con lo strumento del leasing:
 - 1. generalità dell'impresa:
 - 2. il libretto di circolazione del veicolo sostituito/da sostituire e oggetto di rottamazione;
 - 3. la dichiarazione sugli aiuti di Stato in de minimis;
 - 4. la tipologia del veicolo da acquistare/acquistato e del veicolo sostituito/da sostituire, utili alla definizione dell'entità del contributo e alla valutazione in sede di istruttoria tecnica:
 - 5. percorrenza chilometrica annuale certificata come descritto nel presente allegato;
 - 6. l'attività svolta nei comuni soggetti a blocchi del traffico certificata come descritto nel presente allegato;
- in caso di conversione, l'impresa dovrà produrre:
 - 1. generalità dell'impresa;
 - 2. il libretto di circolazione del veicolo da convertire;

- 3. la dichiarazione sugli aiuti di Stato in de minimis;
- 4. la tipologia di conversione del veicolo, utile alla definizione dell'entità del contributo e alla valutazione in sede di istruttoria tecnica:
- 5. percorrenza chilometrica annuale certificata come descritto nel presente allegato;
- 6. l'attività svolta nei comuni soggetti a blocchi del traffico certificata come descritto nel presente allegato.

La verifica di ammissibilità formale delle domande è effettuata da Unioncamere Piemonte, anche attraverso le Camere di Commercio, ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti;

Criterio

- regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.

Punteggio

L'istruttoria tecnica è effettuata da Unioncamere Piemonte, anche attraverso le Camere di Commercio, e da Regione Piemonte, assegnando un punteggio da 0 a 100, sulla base dei seguenti criteri:

(diesel, 40 Euro 0 e euro 1 benzina, benzina Bifuel) Euro 2 e euro 3 (diesel) 30 Impatto ambientale dei veicoli da rottamare/da Euro senza filtro anti- 20 convertire particolato (diesel) Euro 4 con filtro anti-particolato 10 (diesel) Attività svolta in modo 20 continuativo1 0 sede legale in comuni soggetti ai blocchi di traffico. individuati dalla DGR 57del 28/09/2018, 7628 allegato 2 km percorsi/anno² con il > = 30.000 km/anno 40 veicolo oggetto della rottamazione/conversione > 10.000 km/anno e <30.000 km/ 30 anno

Istruttoria e valutazione

NOTE

< = 10.000 km/anno

5

¹ La sede in cui si svolge l'attività (al di fuori della sede legale o della unità locale) in modo continuativo è da certificare da parte del beneficiario con la copia di uno o più documenti della pubblica amministrazione, oppure con autocertificazione.

² La percorrenza chilometrica annuale è da certificare da parte del

beneficiario con i dati delle ultime due revisioni consecutive, oppure con autocertificazione.

Le imprese che superano con esito positivo la verifica di ammissibilità formale sono ammesse al contributo in base alla graduatoria stabilita sulla base dell'istruttoria tecnica per ciascuna delle finestre temporali individuate nel bando. A parità di punteggio, la priorità è assegnata sulla base del dato di presentazione della domanda.

Al termine di ciascuna finestra temporale, entro 30 giorni, Unioncamere Piemonte procederà alla trasmissione degli esiti alla Regione Piemonte che provvederà, entro i successivi 30 giorni, all'approvazione dell'elenco degli ammessi a contributo, mediante apposito provvedimento.

Una volta approvato l'elenco degli ammessi da parte della Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte comunicherà alle imprese beneficiarie con PEC l'esito della valutazione.

Le imprese hanno 4 mesi di tempo per rendicontare l'acquisto del nuovo veicolo e la rottamazione del veicolo sostituito; le imprese hanno, altresì, 4 mesi di tempo per rendicontare la conversione del veicolo.

In fase di rendicontazione.

- in caso di nuovo acquisto, anche con lo strumento del leasing, l'impresa dovrà produrre:
 - 1. il certificato di rottamazione del veicolo sostituito riportante la data di consegna del veicolo al demolitore;
 - 2. il libretto di circolazione del nuovo veicolo acquistato intestato al soggetto beneficiario;
 - contratto di leasing compreso dell'appendice parte integrante dello stesso contratto in cui sia riportata l'impegno del beneficiario all'acquisto secondo i termini del contratto;
 - 4. fattura di acquisto del nuovo veicolo;
- in caso di conversione. l'impresa dovrà produrre:
 - 1. la fattura dei lavori inerenti la conversione;
 - 2. la carta di circolazione attestante l'avvenuta installazione dell'impianto a gas.

Una volta ricevuta la rendicontazione, Unioncamere Piemonte, entro 30 giorni, ne comunicherà a Regione Piemonte l'esito sulla verifica di regolarità, effettuata secondo le modalità disciplinate nella suddetta convenzione ex l. 241/90, art. 15, ed entro altri 30 giorni, in caso di esito positivo, verserà il contributo all'impresa.

Non sarà possibile variare il campo relativo alla tipologia del veicolo da acquistare poiché sulla base della scelta effettuata è già stato individuato l'importo del contributo. Nel caso in cui l'impresa abbia ordinato una tipologia di veicolo diversa da quella inizialmente indicata in fase di domanda, tale da comportare la variazione del contributo, l'impresa deve annullare la richiesta e compilare una nuova domanda.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato ai beneficiari da Unioncamere Piemonte, anche tramite le Camere di Commercio competenti territorialmente, a seguito della verifica della regolarità della rendicontazione delle spese sostenute.

Il contributo non è erogato in presenza di DURC non regolare.